

COMUNE DI VAGLI SOTTO



PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AGRICOLTURE MARMIFERE, DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COLTIVAZIONE E DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 35 DEL 2015, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 2019.

CAPO I

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEGLI AGRICOLTURE MARMIFERE COMUNALI.

Art. 1

Definizioni e norme generali

- 1) Con la denominazione "Agricoltura Marmifere Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Vagli Sotto intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Terreni Comunale.
- 2) Gli Agricolture Marmifere Comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vagli Sotto.
- 3) L'esercizio delle cave di marmo negli Agricolture Marmifere Comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentita esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.
- 4) Oggetto della concessione è l'area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune data in uso al concessionario, dietro corresponsione di apposito canone, da destinarsi all'attività estrattiva ed alle attività di supporto della medesima.
- 5) Si intende per cava estrattiva il complesso estrattivo oggetto di ciascuna autorizzazione all'escavazione.

Art. 2

Permessi di ricerca

- 1) La ricerca di cave negli Agricolture Marmifere Comunali è consentita soltanto a chi sia munito di un permesso di ricerca, rilasciato dal Comune, negli Agricolture Marmifere Comunali non concessi o comunque non altrimenti posseduti da terzi. Il permesso è accordato, a che ne faccia domanda, con le modalità, i limiti e i divieti previsti dagli artt. 29 e 30 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana in materia di autorizzazione ad effettuare lavori di ricerca ai fini di attività estrattive.
- 2) In caso di più domande di permesso di ricerca sul medesimo sito è preferito il primo richiedente. Le domande saranno protocollate e con l'indicazione dell'ora di arrivo.
- 3) Il permesso di ricerca ha la durata di 12 (dodici) mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Il ricercatore può asportare limitate quantità di marmo per le prove del materiale ma non può svolgere attività di coltivazione della cava. Il ricercatore non ha diritto ad indennizzi o compensi per lavori preparatori nei confronti del Comune o di successivi ricercatori, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, co. 1, lett. d).

4) L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento delle condizioni necessarie per l'escavazione di marmo in blocchi.

Art. 3

Concessioni - Norme generali

- 1) L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del Comune.
- 2) La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
- 3) La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.
- 4) La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009.
- 5) La concessione ha carattere personale e costituiscono causa di decadenza la cessione, la subconcessione e il trasferimento, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana.

Art. 4

Contenuto delle concessioni

- 1) La concessione contiene:
 - a) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;
 - b) il canone e il contributo di estrazione dovuto dal concessionario;
 - c) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;
 - d) l'indennizzo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, quando la concessione non sia rilasciata a quest'ultimo;
 - e) la previsione che, qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della concessione;
 - f) la definizione degli eventuali oneri posti a carico del concessionario e determinati a seguito della convenzione di cui all'articolo 38, comma 11 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana;
 - g) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
 - h) l'indicazione delle cause di decadenza di cui all'art.37 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana.

Art. 5

Procedimento per il rilascio delle concessioni

- 1) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- 2) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve contenere:
 - a) il progetto di coltivazione;
 - b) il piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - c) il progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;
 - d) la perizia di stima del progetto di risistemazione;
 - e) l'indicazione delle eventuali opere di urbanizzazione;
 - f) la progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.

3) Il Comune procede alla selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, acquisendo il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 40, comma 3 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana e tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) ricadute ambientali;
 - b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;
 - c) effetti occupazionali;
 - d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
 - f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana e delle norme del Capo III del presente Regolamento.
- 4) Il Comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei. In caso di concessione avente ad oggetto terreni contigui ad aree già date in concessione e non autonomamente coltivabili, a parità di punteggio sono preferiti i titolari di concessione dei terreni contigui. La graduatoria viene approvata con deliberazione del Consiglio comunale entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti indicato nell'avviso di cui al comma 1. La graduatoria ha validità triennale.
- 5) Al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte del Comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 2.
- 6) Il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5.
- 7) Qualora il progetto definitivo non venga approvato il Comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4, che ha validità triennale.

Art. 6

Regime delle concessioni

- 1) La concessione è regolata dalle seguenti norme:
- a) l'area concessa è indivisibile;
 - b) il concessionario è l'unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia;
 - c) ove la concessione venga rilasciata a una società di persone e/o di capitali, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune;
 - d) in caso di morte del concessionario, i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune: ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale competente;
 - e) in caso di morte del concessionario, o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinunzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie ed addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato mediante un arbitrato di natura irrituale. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che saranno nominati rispettivamente uno dal concessionario rinunziante, uno dal concessionario subentrante ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, sarà indicato congiuntamente dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sul nominativo da designare provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Lucca su istanza dei due arbitri di parte od anche di uno solo di essi. La sede dell'arbitrato sarà Vagli di Sotto nel luogo fissato dal Presidente del Collegio. Il termine per il deposito del lodo è fissato in centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Per quanto qui non regolato si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile;

- f) il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata per almeno otto mesi continui nel biennio. L'inattività non sarà sanzionabile in tutti i casi di eventi eccezionali e di forza maggiore. Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide il Comune. Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune che potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato;
- g) il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava, che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma e l'appalto della coltivazione;
- h) è tuttavia consentito l'appalto di singole operazioni, come, a titolo di esempio, la pulizia e la messa in sicurezza delle tecchie, degli strapiombi e delle zone pericolose e altre opere di messa in sicurezza, l'asportazione delle scaglie, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento;
- i) il diritto del concessionario, previa autorizzazione del Comune, può essere oggetto di ipoteca ed esecuzione forzata immobiliare. L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente Regolamento;
- l) in caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al maggior offerente mediante regolare gara. Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori fino alla concorrenza dei loro crediti. Con l'aggiudicazione della gara ed il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.
- m) il diritto del concessionario è, altresì, soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento. In tale ipotesi il curatore deve dare comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni;
- n) il concessionario è obbligato a garantire, in qualsiasi momento, l'accesso all'area oggetto di concessione da parte dei soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale di effettuare controlli e/o ispezioni, anche mediante consegna delle chiavi di accesso alla viabilità che conduce al sito estrattivo.

Art. 6-bis

Coltivazione unitaria del sito estrattivo

- 1) Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile degli agri marmiferi, il Comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e altri beni.
- 2) Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non sia prevalente, il Comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.
- 3) Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, il Comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28.
- 4) La costituzione del Consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui all'articolo 35.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione al Consorzio è disciplinata dall'art. 35-ter, L.R. n. 35 del 2015

Art. 6-ter

Avviso pubblico per l'acquisizione al patrimonio indisponibile comunale

- 1) Nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il Comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale.
- 2) Il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine di 20 giorni, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del Consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il Comune dispone, previo indennizzo, l'acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 7

Regime delle autorizzazioni e concessioni esistenti

- 1) Il Comune provvede al rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5 del presente Regolamento allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 o dell'articolo 3 della legge regionale n. 104 del 1995.
- 2) Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 78/98 o dell'articolo 3 della L.R. 104/1995, decadono anche le relative concessioni.
- 3) Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 o dell'articolo 3 della legge regionale n. 104 del 1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni dall'articolo 20, comma 4 bis della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dal 31 ottobre 2016.
- 4) Il Comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dal 31 ottobre 2016.
- 5) Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009. Il medesimo termine, inoltre, può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell'interessato, e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio vaglino che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.
- 6) Il Comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana, previa stipula di una convenzione che preveda il medesimo impegno di cui al comma 5.
- 7) Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 devono contenere il piano economico – finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.
- 8) Ai fini della stipula della convenzione, il Comune acquisisce il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 40, comma 3 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana, ove costituito e procede alla valutazione del piano economico-finanziario.
- 9) La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il mancato rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.
- 10) La domanda di cui ai commi 4, 5 e 6, è presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
- 11) Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estratte per la durata della concessione. Il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali vigenti.
- 12) Ai fini del rilascio delle nuove concessioni tramite evidenza pubblica, il Comune individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva e procede a stipulare una convenzione con il

concessionario uscente, determinando il valore residuo di tali beni, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non armonizzate al termine dell'autorizzazione.

13) Il valore determinato ai sensi del comma 12 è indicato nel bando di gara ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.

Art. 8

Rinuncia alla concessione

1) La rinuncia alla concessione deve farsi con dichiarazione da notificare al Comune nella forma degli atti giudiziari e produce effetto dalla data della notificazione.

Il rinunziante è costituito custode della cava e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.

Il Comune prescrive al rinunziante tutti i lavori necessari per la sicurezza dei luoghi e per la risistemazione dell'ambiente, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Art. 9

Decadenza dalla concessione

1) Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi:

a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio della concessione;

b) la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana, per un periodo superiore ad un anno;

c) il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità;

d) gli atti di cessione, trasferimento e subconcessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana;

e) il diniego dell'autorizzazione nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 19 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana o la decadenza della stessa ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

2) Inoltre, ove ciò sia espressamente previsto nella concessione, il Comune dichiara la decadenza nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dell'obbligo di mantenere attiva la cava concessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) del presente Regolamento;

b) inadempimento degli obblighi previsti nella concessione a pena di decadenza;

c) violazione della Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 38, commi 5-8, L.R. n. 35 del 2015;

d) mancata immediata comunicazione al Comune di rinvenimento, nell'area in concessione, di grotte carsiche o altre emergenze naturalistiche.

3) La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte del Comune, da notificare entro sessanta giorni dalla notizia della causa di decadenza, con assegnazione al concessionario di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, l'Ufficio competente formula la propria proposta al Consiglio Comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine non inferiore a sessanta giorni da tale notificazione.

4) Il Comune al momento della notifica ha facoltà di sospendere in via cautelativa l'esercizio dell'attività estrattiva.

5) Limitatamente ai casi di cui al comma 2), il Comune, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto, può tuttavia proporre, in luogo della dichiarazione di decadenza, l'irrogazione di una penale in somma compresa tra euro 50.000,00 ed euro 500.000,00. Ove la sanzione non sia corrisposta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio.

Art. 10

Nuova gara in caso di rinuncia, decadenza o abbandono

- 1) La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2) Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di condizioni di offerta, i concessionari di cave e i proprietari confinanti in attività.

Art. 11

Consorzi

- 1) Il Comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
- 2) L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonché le cause e le modalità di scioglimento.
- 3) Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il Comune svolge le attività di cui all'articolo 2619 del codice civile e provvede:
 - a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini;
 - b) ad autorizzare una o più imprese a recedere dal consorzio qualora ciò consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELL'IMPEGNO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE N. 35 DEL 2015 DELLA REGIONE TOSCANA, AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, LETT. B), L.R. 11. 35 DEL 2015

Art. 12

Calcolo della quota del 50 per cento del materiale da taglio lavorato nel sistema produttivo locale

- 1) Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 35 del 2015, ai fini della determinazione e del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dalla Convenzione di cui all'art. 7, commi 5 e 6 del presente Regolamento, il calcolo della predetta percentuale è effettuato computando anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.
- 2) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), numero 2.1 della legge n. 35 del 2015 della Regione Toscana si intendono per materiali da taglio i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;
- 3) Tra i materiali affini rientrano la polvere di marmo, gli sfridi, il cocciame e tutti i materiali destinati al commercio non ricompresi nelle categorie di cui ai commi precedenti.

Art. 13

Filiera del marmo e tracciabilità del prodotto

- 1) Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 35 del 2015, ai fini della determinazione e del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da

taglio nel sistema produttivo locale previsto dalla Convenzione di cui all'art. 7, commi 5 e 6 del presente Regolamento, per sistema produttivo locale si intende l'insieme delle imprese del comprensorio apuo – versiliese e degli altri comprensori toscani che operano nella lavorazione e commercializzazione del marmo e dei suoi prodotti.

2) Ai fini della stipula e del rispetto dell'impegno assunto con le convenzioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6 del presente Regolamento, i titolari di autorizzazione o concessione di cui all'art. 7 possono dimostrare il raggiungimento della quota di almeno il 50 per cento attraverso una schedatura comparativa delle fatture emesse nei confronti dei compratori e rendicontate nel bilancio annuale e del calcolo del volume estratto e commercializzato.

3) Il Comune può, altresì, istituire sistemi informatici di monitoraggio dei blocchi di marmo ai fini della verifica del rispetto da parte dei concessionari degli obblighi assunti con la Convenzione di cui all'art. 7, commi 5 e 6 del presente Regolamento. L'adesione a tali sistemi è obbligatoria per i concessionari.

Il Comune può, altresì, disporre controlli e ispezioni in qualunque momento presso l'area oggetto di concessione. Il concessionario si impegna a garantire l'accesso del soggetto incaricato del controllo da parte dell'Amministrazione comunale, anche mediante consegna delle chiavi di accesso alla viabilità che conduce al sito estrattivo.

CAPO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, LETT. D), L.R. N. 35 DEL 2015

Art. 14

Determinazione del canone

1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone. Il canone concessorio è determinato in sede di gara. Il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione, secondo la previsione dell'art. 36, commi 4 e 5, L.R. n. 35 del 2015.

2) Ove la concessione riguardi soltanto patte della superficie afferente alla cava, che comprende altro o altri appezzamenti, la determinazione del valore è compiuta in relazione alla produzione dell'intera cava, salvo individuazione del canone in ragione del rapporto tra superficie oggetto della concessione e superficie totale.

3) La determinazione del canone è effettuata con i criteri e le modalità che seguono:

a - per ciascuna cava è stabilita, in base ai dati comunque in possesso del Comune e, occorrendo, acquisiti con indagine diretta, la qualità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti nella loro misura proporzionale;

b - si determina, quindi, il valore unitario medio della produzione, come sopra individuata, con riferimento ai valori medi di mercato per ciascuna qualità e tipologia dei prodotti;

c - al valore medio della produzione così stabilito, si applica, per ottenere il canone, l'aliquota fissata ogni biennio dal Consiglio comunale nei limiti di cui all'art. 36, commi 6 e 6-quater, L.R. n. 35 del 2015.

4) Le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 38, L.R. n. 35 del 2015 e dell'art. 7 del presente Regolamento commisurano il canone di concessione al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione.

5) Il canone di concessione può essere oggetto, previa istruttoria tecnica, di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento.

Art. 15

Pagamento del canone

1) Il pagamento del canone deve essere eseguito dal concessionario all'atto dell'asportazione dai bacini marmiferi dei materiali costituenti la produzione della cava, contestualmente al passaggio

attraverso la pesa e con le stesse modalità previste per la gestione e la riscossione del contributo di cui al Capo V del presente Regolamento. Lo stesso concessionario può tuttavia delegare, per il pagamento, altro soggetto con l'assenso del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE A CONFINE

Art. 16

Norme generali sulle interferenze

1) Le lavorazioni a confine, comprese le attività di scarico dei detriti, sono programmate e coordinate tra le cave interessate, che, nell'assoluto rispetto dei piani di coltivazione autorizzati dal Comune ed in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti e/o di specifici provvedimenti emanati dai diversi enti interessati ciascuno per le proprie competenze, valuteranno e definiranno concordemente le modalità operative e le tempistiche di intervento, avendo cura di limitare al minimo le interferenze reciproche.

Art. 17

Provvedimenti comunali

- 1) Nel caso di mancato accordo tra le cave confinanti circa la programmazione e il coordinamento delle lavorazioni a confine, una o più delle cave interessate può richiedere al Comune l'emanazione di specifico provvedimento per l'esecuzione delle relative operazioni sulla base di un dettagliato progetto redatto dal/i direttore/i responsabile/i.
- 2) Il progetto dovrà prevedere una programmazione organica e continuativa delle lavorazioni interferenti possibilmente su base annuale, fatte salve situazioni non prevedibili per le quali potrà essere richiesta un'integrazione del progetto già presentato o potrà essere presentato un nuovo progetto.
- 3) Il progetto dovrà indicare fasi, tempi e modalità operative, tenendo conto dello stato dei luoghi, della possibilità di lavorazioni alternative o complementari, della accessibilità alle cave interessate al fine di limitare disagi e sospensioni delle attività.

Art. 18

Rimozioni di volumi

- 1) Le operazioni di rimozione di limitati volumi di materiali già predisposti ai cigli dei piani di lavoro confinanti e soprastanti altri cantieri possono essere eseguite periodicamente utilizzando preferibilmente il fine settimana od altre combinazioni di giorni prefestivi - festivi, con inizio dalle ore 8,00 del venerdì o del giorno prefestivo e con ultimazione entro le ore 9,00 del primo giorno lavorativo successivo.
- 2) Le date previste nel progetto per l'esecuzione delle operazioni di rimozione dovranno essere comunicate, a cura del/i direttore/i responsabile/i a tutte le cave interessate almeno una settimana prima di quella di inizio dei relativi lavori.
- 3) In caso di provate difficoltà logistiche ed operative delle cave confinanti e su richiesta dei rispettivi direttori responsabili, le date per le operazioni di rimozione potranno essere posticipate non oltre quindici giorni rispetto a quelle previste e comunicate.
- 4) Le operazioni di rimozione di volumi più consistenti di materiale possono essere eseguite preferibilmente durante tre finestre annue della durata di una settimana ciascuna, eventualmente accorpabili in un periodo massimo di quindici giorni, coincidenti possibilmente con le festività pasquali, con il periodo feriale di agosto e con le festività natalizie di fine anno.
- 5) Le date previste nel progetto per l'esecuzione delle operazioni di rimozione possono essere modificate, sia in anticipo che in posticipo, per giustificate e provate esigenze delle cave confinanti, previa comunicazione da parte dei direttori responsabili con preavviso di almeno quindici giorni, fermo

restando che gli eventuali cambiamenti temporali non potranno eccedere per più di quindici giorni le date previste.

6) Durante l'esecuzione delle operazioni di rimozione le lavorazioni nelle cave confinanti dovranno essere sospese totalmente o parzialmente a seconda di quanto previsto dal progetto di intervento e dovranno essere osservate le modalità operative precisate nei relativi documenti di sicurezza e salute (D.S.S.) e/o negli eventuali specifici provvedimenti di sicurezza emanati dagli enti competenti. Per le sospensioni delle lavorazioni dovute alle operazioni di rimozione di cui al presente articolo non sono previsti indennizzi di alcun tipo, fermo restando che le cave che eseguono tali operazioni sono tenute a risarcire gli eventuali danni materiali provocati a strutture, mezzi ed impianti inamovibili delle cave confinanti.

Art. 19 **Indennizzo**

- 1) Nel caso in cui le operazioni di rimozione di cui all'articolo precedente eccedano i tempi prestabiliti, con conseguente sospensione, totale o parziale, delle lavorazioni nelle cave confinanti oltre i periodi concordati, le cave che eseguono le operazioni sono tenute alla corresponsione a favore delle cave confinanti interessate di un indennizzo per ogni giorno di protratta sospensione.
- 2) Se la protratta sospensione è dovuta a cause di forza maggiore e/o non supera i 5 ed i 15 giorni la misura dell'indennizzo è riferita ai soli costi diretti sopportati dalle cave confinanti.
- 3) Qualora la protratta sospensione, anche se dovuta a cause di forza maggiore, superi gli anzidetti termini di 5 e 15 giorni, l'indennizzo dovrà consentire il pieno ristoro di ogni pregiudizio diretto o indiretto subito dalle cave confinanti.
- 4) Gli indennizzi di cui sopra dovranno in ogni caso garantire il pagamento dei salari dei lavoratori delle cave interessate per tutta la durata della sospensione delle lavorazioni.
- 5) L'indennizzo è determinato di comune accordo tra le cave interessate. Nell'ipotesi di mancato accordo, le cave interessate possono attivare la procedura arbitrale chiedendo al Presidente del Tribunale di Lucca la nomina di un arbitro unico, che deciderà secondo diritto l'ammontare e debenza dell'indennizzo dovuto.
- 6) Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso di danni e/o sospensioni delle lavorazioni causati dalle attività di scarico dei detriti tra cave confinanti.
- 7) A garanzia del pagamento degli eventuali risarcimenti per danni materiali di cui al precedente comma 6, le cave operatrici devono munirsi di polizza assicurativa RCT che preveda esplicitamente tali coperture ed il cui massimale di copertura sia di almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
- 8) A garanzia del pagamento degli indennizzi di cui ai commi 5 e 6, le cave operatrici devono presentare apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa a prima richiesta a favore delle cave confinanti, di un importo che sarà valutato caso per caso in rapporto all'attività delle singole cave, al valore medio delle produzioni così come calcolato in sede di determinazione del canone di concessione e del contributo regionale di cui alla L. R. T. n. 78/1998, nonché all'area del comparto estrattivo interessata dalla sospensione delle lavorazioni.

Art. 20 **Viabilità comune a più cave**

- 1) Per assicurare la continuità e lo sviluppo delle lavorazioni regolarmente autorizzate, le cave sono tenute a garantire la massima disponibilità e collaborazione per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie di accesso con tratti comuni a più complessi estrattivi.
- 2) A tal fine i direttori responsabili delle singole cave dovranno stabilire tempi e modalità di esecuzione dei lavori gravanti su ciascuna cava.
- 3) La manutenzione comprende anche il mantenimento dell'asfaltatura e la pulizia delle vasche di decantazione e dei tratti di collegamento con la viabilità pubblica, al fine di assicurare l'immissione a fondo valle di acque prive di fanghi e parti solide.

4) Per la realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie di accesso comuni a più complessi estrattivi, nonché per la suddivisione delle relative spese, le cave interessate possono coinvolgere anche le aziende dalle stesse delegate per le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali lapidei estratti (blocchi, detriti e terre).

CAPO V

DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 1-3, 6, 6-HIS, 6-TER E 6-QUATER, L.R. N. 35 DEL 2015

Art. 21

Determinazione del contributo di estrazione per i materiali da taglio

1) Per i materiali da taglio, cioè i marmi per usi ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini, nelle cave del Comune di Vagli Sotto, è obbligo del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva la corresponsione del contributo di estrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 della L.R. n. 35 del 2015 e s.m.i., in rapporto alla quantità e alla qualità dei materiali per usi ornamentali estratti nella misura del 10% del valore medio di mercato dei materiali stessi. Per la determinazione del valore di mercato si procede secondo le modalità e i criteri di seguito riportati.

2) I materiali estratti in tutte le cave dei bacini marmiferi di Vagli Sotto sono classificati secondo qualità commerciabili per usi ornamentali individuate in base alle caratteristiche merceologiche e cromatiche dei materiali medesimi.

3) In ogni singola cava in attività, in contraddittorio con i rappresentanti della ditta interessata, sono poi definite le specifiche qualità dei materiali estratti ed estraibili nella loro distribuzione percentuale. Per ciascuna qualità individuata si determina quindi la tipologia produttiva (blocchi, semisquadrati informi) con la relativa percentuale di incidenza degli stessi materiali estratti ed estraibili, tenendo conto della situazione giacimentologica della singola cava, con particolare riguardo al grado di fratturazione ricavato dall'esame visivo dei fronti di scavo e dalla documentazione tecnica dei piani di coltivazione autorizzati, situazione giacimentologica che determina, unitamente alle metodologie ed ai sistemi di coltivazione, le dimensioni geometriche dei materiali estratti ed estraibili e la loro maggiore o minore difettosità, condizionandone quindi la resa nelle successive lavorazioni delle segherie e nei laboratori.

4) Contestualmente sono rilevati e stimati, tramite apposita indagine, i prezzi di mercato riferibili a ciascuna qualità e tipologia produttiva di tutti i materiali come sopra definiti, la cui media ponderata costituisce il valore unitario medio della produzione di ciascuna cava.

5) Il prezzo di mercato viene rilevato e stimato con riferimento ai materiali grezzi estratti ed estraibili, cioè ai materiali come si presentano al termine del processo produttivo in cava, ma a prescindere dal luogo in cui gli stessi materiali vengono concretamente commercializzati e/o venduti.

6) Sul valore unitario medio della produzione di ciascuna singola cava, basato sui prezzi di mercato dei materiali grezzi estratti ed estraibili nella stessa cava, viene quindi calcolato l'importo del contributo di estrazione a tonnellata rapportato alle quantità effettivamente estratte come risultanti dai dati registrati dalle pesi comunali.

7) Il contributo di estrazione di cui al presente articolo è destinato alle categorie di interventi e di adempimenti di cui all'art. 27, commi 2 e 3 della Legge Regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35 e s.m.i.

8) Il contributo di estrazione per i materiali da taglio, unitamente al canone concessorio per medesimi materiali, non può eccedere l'entità complessiva fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.

9) Ai titolari delle concessioni affidate entro il termine di cui al comma 6 quater dell'art. 36 L.R.T. 35/2015 e fino alla scadenza naturale delle stesse, i contributi estrattivi sono calcolati sulla base della qualità e della quantità del materiale da taglio estratto e dei suoi derivati, con l'applicazione di specifiche aliquote stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 22

Determinazione del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio

- 1) Per i derivati dei materiali da taglio, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), punto 2.2, L.R. n. 35 del 2015, è obbligo del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva la con espansione del contributo di estrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della L.R. n. 35 del 2015 e s.m.i., determinato secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi commi.
- 2) Per ogni singola cava in attività vengono individuate, in contraddittorio con i rappresentanti delle ditte interessate, i derivati dal materiale da taglio, tenendo conto delle qualità e tipologie produttive dei materiali da taglio estratti ed estraibili, della situazione giacimento logica della cave, delle attrezzature di lavorazione impiegate e della utilizzazione/destinazione dei derivati.
- 3) L'individuazione dei materiali derivati per ciascuna cava è soggetta e periodiche verifiche in cava, finalizzate anche ad accertare l'effettiva asportazione di tutto il materiale detritico prodotto conformemente a quanto previsto dai piani di coltivazione autorizzati.
- 4) Sulla base delle modalità e dei criteri di cui ai commi precedenti il contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio è versato dal titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque in misura non superiore a € 4,20 per tonnellata.
- 5) La adesione dei titolari della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva a schemi di classificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro comporta ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 35 del 2015 una riduzione del 50% dell'importo del contributo di estrazione sui derivati dei materiali da taglio e per tutta la durata di validità delle suddette certificazioni. Le ditte titolari dell'autorizzazione all'escavazione dovranno espressamente richiedere l'applicazione di tale riduzione allegando alla richiesta idonea documentazione.
- 6) Nello stabilire gli importi del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio si tiene conto dell'ammontare medio annuale delle spese che il Comune intende sostenere e/o comunque impegnare per gli interventi e gli adempimenti a cui sono destinati i contributi dovuti per i materiali da taglio e per i derivati ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, l. r. n. 35 del 2015.
- 7) Ai sensi dello stesso comma 3 dell'art. 36, L.R. n. 35 del 2015, con riferimento alle attività di cava che si svolgono nelle aree a vincolo paesaggistico, ove risultino situazioni che impongano e rendano opportune specifiche azioni di tutela e salvaguardia del territorio, il contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio può essere maggiorato in misura non superiore al 5% con riferimento all'importo base del contributo di estrazione sui derivati dei materiali da taglio e sempre comunque entro il limite massimo di € 4,20 a tonnellata indicato dalla citata legge regionale.
- 8) Ai fini della individuazione delle aree di cui al precedente comma e della definizione dei criteri per le azioni di tutela e salvaguardia paesaggistica, si farà riferimento ai Piani Attuativi dei bacini estrattivi del Comune di Vagli Sotto, pubblicati sul Burt dell' 8.5.2019, parte seconda n. 19.

Art. 23

Importi del contributo di estrazione

1. Gli importi del contributo di estrazione per i materiali da taglio e per i derivati dei materiali da taglio, comprese per questi ultimi la riduzione e la maggiorazione di cui al precedente art. 22, sono stabiliti dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente Regolamento nonché dell'art. 36, commi 1, 2, 3, 6 e 6 quater, L.R. n. 35 del 2015 e s.m.i.

Art. 24

Accertamento e riscossione del contributo di estrazione

- 1) Le quantità dei materiali da taglio e le quantità dei derivati dei materiali da taglio sono accertate a seguito delle operazioni di pesatura presso le pese comunali nonché sulla base delle dichiarazioni e della documentazione di trasporto fornita dai soggetti abilitati e incaricati del trasporto dei materiali dalle cave ai luoghi di destinazione. Le dichiarazioni e la documentazione fornite da tali soggetti

devono contenere anche l'indicazione della cava di provenienza (numero e denominazione) e la destinazione dei materiali trasportati.

2) Tutti i soggetti che effettuano il trasporto dei materiali da e per le cave dei bacini marmiferi del Comune di Vagli Sotto devono essere preventivamente autorizzati e registrati nel sistema informatico delle pese pubbliche. Le operazioni di pesatura devono essere obbligatoriamente effettuate durante i giorni e gli orari di apertura delle pese pubbliche.

3) In tutte le ipotesi di omessa pesatura per fatto del trasportatore, comunque accertate, i competenti uffici comunali provvederanno a fatturare il contributo di estrazione in base al materiale trasportato ed agli importi più alti in vigore rispettivamente per i materiali da taglio e per i derivati dei materiali da taglio, considerando il mezzo a pieno carico ed emettendo la fattura direttamente al vettore dell'automezzo individuato.

4) Durante le operazioni di pesatura, gli automezzi devono avere i cassoni e i pianali completamente scoperti per consentire le riprese e le registrazioni video- fotografiche dei carichi trasportati.

5) In caso di discordanza tra quanto dichiarato dai soggetti interessati in sede di operazioni di pesatura e quanto verificato, anche successivamente, dall'esame della documentazione video-fotografica registrata e/o con qualsiasi altro mezzo, il personale comunale addetto alle pese pubbliche procede d'ufficio, ai fini della fatturazione, alle conseguenti registrazioni di modifica, dandone preventiva comunicazione agli stessi soggetto, fatti salvi gli eventuali ulteriori adempimenti di legge.

6) Nel caso in cui un unico automezzo trasporti sia materiali da taglio che derivati dei materiali da taglio, il contributo di estrazione sarà applicato nell'importo più alto.

7) I competenti Settori comunali effettuano periodicamente controlli a campione sui transiti alle pese comunali.

Art. 25

Pagamento del contributo

1) In base a quanto stabilito dall'art. 27, comma 10, L.R. n. 35 del 2015, il pagamento del contributo di estrazione è corrisposto dal titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte dei competenti uffici comunali. Il pagamento può essere effettuato a mezzo assegno bancario, a mezzo SDD e a mezzo bonifico bancario.

2) Ai fini del pagamento del contributo di estrazione sui derivati dei materiali da taglio, il titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ha facoltà di delegare il soggetto incaricato del trasporto dei materiali, senza che ciò comporti alcuna sostituzione e/o novazione del soggetto obbligato nei confronti del Comune, il cui unico onere, ricevuta la delega, è quello di richiedere preventivamente il pagamento al soggetto delegato alle condizioni e nei limiti sotto precisati.

3) Il delegante, titolare della autorizzazione alla escavazione, risponderà sempre e comunque nei confronti del Comune dell'eventuale insolvenza del soggetto delegato.

4) Ricevuto il corretto pagamento di quanto dovuto dal soggetto delegato, l'obbligazione si estingue.

5) Il soggetto delegato non potrà sollevare nei confronti del Comune contestazioni e/o eccezioni che attengano ai rapporti giuridici sussistenti tra il Comune e i titolari di diritti dell'autorizzazione alla escavazione né ai rapporti tra il soggetto delegato e quello delegante.

6) Il Comune ammetterà dunque esclusivamente la presentazione di mere deleghe al pagamento e non forme di accollo e/o fattispecie similari.

7) La possibilità di delegare è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- la delega deve risultare da apposita richiesta scritta contenente il nominativo del soggetto o dei soggetti delegati e gli elementi di identificazione degli automezzi da questi utilizzati per il trasporto dei materiali;

- la richiesta di delega sarà oggetto di apposita verifica da parte del Comune;

- la delega sarà valida ed efficace nel caso di esito positivo delle verifiche svolte dal Comune

- qualora i soggetti delegati abbiano già intrattenuto rapporti con il Comune e a loro carico non risultino pendenze pregresse, la validità della delega potrà essere riconosciuta sin dal momento della

sua presentazione, fermo restando che la stessa delega cesserà ogni effetto e validità nei confronti del Comune nel caso in cui le verifiche svolte diano esito negativo;

- il possesso dei requisiti sopra richiamato dovrà permanere per tutta la durata di validità della delega come condizione imprescindibile per la validità ed efficacia della stessa;

- nei casi in cui risultino contestualmente insolute da parte del soggetto o dei soggetti delegati n. 2 (due) fatture emesse dal Comune, la delega cesserà ipso iure di avere efficacia e qualsivoglia effetto nei confronti del Comune stesso, che, conseguentemente, procederà ad emettere le successive fatturazioni esclusivamente nei confronti del titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Articolo 26

Omesso o ritardato pagamento del contributo di estrazione

1) Nel caso in cui il pagamento del contributo di estrazione non venga eseguito entro il termine previsto, i competenti uffici comunali provvedono al recupero delle somme dovute nei confronti del titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale maturati giorno per giorno dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito fino alla data della effettiva riscossione.

2) - Il mancato pagamento del contributo di estrazione comporta inoltre l'applicazione nei confronti del titolare della autorizzazione alla escavazione di quanto previsto dall'art. 52, commi 1, 2 e 3, L.R. n. 35 del 2015, in ordine alle sanzioni, alla sospensione dell'attività estrattiva ed alla riscossione coattiva.

CAPO VI

DISCIPLINA DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL VALORE RESIDUO DEI BENI STRUMENTALI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA, DEGLI ALTRI INVESTIMENTI E DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA DISPONIBILITÀ DEL BENE NON AMMORTIZZATE AL TERMINE DELL'AUTORIZZAZIONE, AI FINI DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38, COMMA 11, L.R. N. 35 DEL 2015, AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 1, LETT. C), L.R. N. 35 DEL 2015

Art. 27

1) Per la quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene, non ammortizzate al termine dell'autorizzazione, si procede alla stipula con il concessionario uscente della Convenzione di cui all'articolo 38, comma 11, L.R. n. 35 del 2015. A tal fine è redatta una perizia di stima per ciascuna cava. Alla stima provvede un Collegio peritale composto da un perito nominato dal concessionario uscente, un perito nominato dal concessionario entrante e uno nominato dall'Amministrazione comunale. Il concessionario uscente si obbliga a mettere a disposizione del Collegio peritale tutta la documentazione tecnico-contabile che si renda necessaria per la determinazione di tale valore.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2) Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme, tutti i rapporti giuridici attualmente esistenti con gli operatori del settore, per i quali, ai sensi di precedenti procedure, il Comune ha dato la disponibilità di terreni per l'attività di cava, a pena di decadenza dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente Regolamento.

3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla legge regionale n. 35 del 2015, e s.m.